

DIRETTIVA 2009/83/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 150, paragrafo 1, lettera l),

1) nell'allegato V il punto 8 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«8. I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono cedenti o promotori vengono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate. Dette politiche e procedure garantiscono in particolare che la sostanza economica dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.»

(1) Per assicurare un'attuazione e un'applicazione uniformi in tutta l'UE della direttiva 2006/48/CE, nel 2006 la Commissione e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria hanno istituito un gruppo di lavoro (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG), con il compito di esaminare le questioni relative all'attuazione e all'applicazione della direttiva e di trovare soluzioni adeguate. Secondo il gruppo di lavoro, alcune disposizioni tecniche contenute negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X e XII della direttiva 2006/48/CE devono essere ulteriormente specificati per assicurare un'applicazione convergente. Inoltre, determinate disposizioni non corrispondono a buone pratiche di gestione dei rischi degli enti creditizi. Occorre pertanto modificare dette disposizioni.

2) l'allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

(2) Per assicurare la realizzazione del mercato interno, occorre chiarire le modalità secondo le quali un ente creditizio può dimostrare che vi è un significativo trasferimento del rischio fuori bilancio. È inoltre opportuno aumentare il fattore di conversione creditizia per le linee di liquidità concesse dagli enti creditizi a veicoli fuori bilancio.

a) al punto 29, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

(3) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/48/CE.

«29. Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua superiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.»

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

b) al punto 31, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«31. Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.»

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

